

**TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE**  
**COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA**

**procedimento n. 20802/09**

**udienza del 13 gennaio 2011**

L' A.D.U.C. - Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori, con sede in Firenze, Via Cavour 68, in persona del legale rappresentante p.t., Vincenzo Donvito, nato a Gioia del Colle (BA) il 20 febbraio 1953, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. Emanuela Bertucci e Avv. Claudia Moretti del foro di Firenze e domiciliata per la presente causa in Firenze, Via Cavour, 68 come da mandato in calce al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 0552302452, mail [claudiamoretti@pec.ordineavvocatifirenze.it](mailto:claudiamoretti@pec.ordineavvocatifirenze.it)

*- convenuta*

contro

Il Sig. Fabio Oreste, rappresentato dall'avv. Alfonso Valori del foro di Macerata

*- attore*

**IN FATTO**

- Con atto notificato in data 27 luglio 2009 (doc. 1) il Sig. Fabio Oreste chiedeva, con ricorso ex. art. 700 c.p.c. la eliminazione e rimozione da parte di Aduc del forum intitolato “Fabio Oreste e la ... finanza” (docc. 2, 3 e 4) pubblicato sul relativo sito web (<http://www.aduc.it>);
- Gia' in precedenza l'attore aveva, tramite il proprio legale (doc. 5), fatto pervenire una richiesta di oscuramento del forum in questione, alla quale Aduc aveva esaurientemente risposto (doc. 6) assicurando la propria disponibilita' alla pubblicazione di smentite e contro repliche, osservazioni, deduzioni, ed eliminando dal forum alcune espressioni in esso pubblicate;
- All'udienza del 12 agosto 2009 (doc. 7) il giudice, dott. Fantoni, concedeva alle parti termine per memorie e repliche, riservandosi sulla decisione. Aduc depositava memoria autorizzata (doc. 8) e in data 13 ottobre 2009 il Giudice, a scioglimento della riserva, emetteva ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare (doc. 9);
- Aduc proponeva tempestivo reclamo avverso detta ordinanza (docc. 10 e 11);
- Nelle more del procedimento di reclamo l'attore notificava ad Aduc atto di

citazione (doc. 12) con il quale chiedeva la rimozione definitiva dal proprio sito internet [www.aduc.it](http://www.aduc.it) del forum intitolato Fabio Oreste e la ... finanza” e comunque di inibirne la divulgazione via internet, nonche' la condanna di Aduc al risarcimento per il danno morale e patrimoniale conseguente alla lesione dell'onore, dell'immagine e della reputazione dell'attore, **danno quantificato in una somma non inferiore a 100.000,00 euro;**

- in data 28 aprile 2010, il Tribunale di Firenze, Sez. III Civile, con provvedimento n. 3137/10 (doc. 13) accoglieva il reclamo presentato da Aduc, statuendo che i messaggi contenuti nel forum non hanno carattere diffamatorio ma condannando Aduc in relazione al titolo del forum. Condanna questa che, come analizzato *infra*, si fonda su un equivoco di fondo in punto di fatto commesso dal Collegio sul quale Aduc non ha sinora avuto modo di presentare le proprie deduzioni.

\*\*\*

L'attore si presenta al giudice qualificandosi come “*formatore finanziario*”, “*docente e organizzatore di corsi sulle tecniche di trading sui mercati delle valute e delle materie prime*” e “*gestore di fondi chiusi di investimento*” e lamenta l'esistenza di un forum sul sito dell'associazione convenuta (forum rinvenibile all'URL [http://www.aduc.it/dyn/dilatua/dila\\_mostra.php?id=141162](http://www.aduc.it/dyn/dilatua/dila_mostra.php?id=141162)) all'interno del quale i partecipanti allo stesso “*introducevano e diffondevano informazioni o opinioni di carattere negativo sui corsi e sullo stesso Oreste con contenuto spesso denigratorio sulla serietà della formazione specialistica fornita nei detti seminari e lesivo dell'immagine professionale dell'organizzatore degli stessi*”, messaggi “*di contenuto diffamatorio e denigratorio della reputazione e dell'onore dell'odierno ricorrente, che gettano discredito sia personale che professionale sullo stesso*”. Secondo quanto sostenuto dall'attore, proprio a causa di questi post contenuti nel forum (definito nell'atto di citazione una “*gogna mediatica*”) la Società Generale avrebbe deciso di interrompere tutti i rapporti professionali con il sig. Oreste. Orbene, il forum dal titolo “Fabio Oreste e la ... finanza” e' stato aperto da un consumatore sul sito dell'Aduc, nella sezione “Di la tua”. Oggetto dell'intervento iniziale sono i corsi di formazione finanziaria tenuti dall'attore; in particolare, il primo interventore, che apre il forum sul sito scrivendo il primo post e dando il titolo al forum, con il nickname “**Trader**” **racconta la propria esperienza di partecipante ad uno di tali corsi, e le proprie**

**opinioni su chi promette guadagni faraonici in tempi brevissimi.** Per meglio far comprendere il tenore del forum, riteniamo opportuno riportare l'intero post post iniziale:

“Mi e' capitato di recente di partecipare ad un seminario organizzato da una scuola di formazione svizzera, tale HF Finance... il corso era tenuto dal dott. Fabio Oreste (che mi dicono essere il compagno di una nota pornostar), il quale ha speso una intera giornata decantando le lodi di obbligazioni (pare da lui strutturate) che renderebbero l'1% al mese, anche se poi, chissa' perche', la cedola garantita in realta' e' solo dell'1,25 all'anno... nonche' decantando un metodo di trading, valido per azioni e valute, sviluppato partendo dalle teorie elaborate da **Gann** svariate decine di anni fa. Si tratterebbe a suo dire di un metodo pressoché infallibile, ed a supporto ha mostrato l'estratto conto (???) di un cliente che si e' visto in meno di 4 mesi raddoppiare il capitale affidato alla HF Finance. Alla fine lo stesso Oreste ha cercato di promuovere le adesioni ad un corso da tenersi a Lugano, dove in pochissime giornate verrebbero insegnati i mirabolanti segreti che permettono di ottenere facilmente performance paragonabili all'esempio fatto ... francamente sono rimasto esterrefatto notando quanto appeal puo' esercitare su un pubblico fatto per la maggior parte di imprenditori (e quindi presumibilmente in grado di intendere e volere) un personaggio che ha sicuramente il pregio di saper parlare bene (anche Wanna Marchi in fondo era assai convincente). Successivamente all'incontro mi sono un po' documentato su Fabio Oreste e la HF Finance, scoprendo che si tratta per esempio di una societa' con una breve storia e senza alcuna solidita' finanziaria (2000 gbp il capitale versato--- mah)... **scoprendo che diversi anni fa l'Oreste e' stato condannato per pubblicita' ingannevole in Italia (per aver anche li' promesso rendimenti faraonici pressoché certi)**... e tutta una serie di altre spiacevolezze che vi risparmio. Si parla tanto di truffe ma mi chiedo se non sia il caso di prevenirle, magari impedendo a personaggi che promettono la luna senza dimostrare alcunche', ma anzi chiedendo 16000 euro!!! per un corso di una decina di lezioni (in offerta speciale a 10000 se si aderiva subito), di operare liberamente su e giu' per l'Italia. Mi piacerebbe sapere se avete conosciuto questo figuro e cosa ne pensate di tutta la vicenda. Grazie”.

Ancora, un altro utente, con il nickname “e se io fossi Gann?” scrive:

“Conosciuto in un hotel di Milano dove proponeva i suoi corsi all'epoca al prezzo di 15 milioni ma sono per chi era presente e prenotava subito 9,9 milioni. Qualcuno poi aveva aderito, anzi un signore mi pare fosse di Bologna, si era avvicinato a lui e con voce dimessa era interessato a che lui facesse il consulente finanziario del suo patrimonio, che per iniziare poteva essere di 15 miliardi di fottutissime e amate vecchie lire! (puttan governo! a me non è mai successo che uno sconosciuto diciamo in un albergo ma potrebbe anche essere all'autogrill mi avesse detto una cosa simile). Durante il suo corso dimostrativo gratuito, aveva velatamente fatto capire che lui era anche un trader della Fed (non so quanti di voi capiranno questo ma Vi assicuro che i trader della Fed saranno una decina in tutta Europa e nessuno di loro fa seminari....)!!!!” [...] **“Solo un ultima cosa: ricordatevi SEMPRE che in borsa il pesce grande mangia e sbrana il pesce piccolo; quindi se volete fare del trading la vostra professione, state sempre attenti e siate sempre svegli! Nessuno nella vita di regala niente! Ricordatevelo!”**;

Altro utente, tale “Demetrio”, scrive:

“a me è capitato di assistere ad una giornata informativa dopo aver acquistato un suo libro edito dal "sole24ore", che è un bel pedigree.....comunque mi volevano vendere il corso a 6.000.000 delle vecchie care lire....pagabili con assegno postdatato xkè gli ero simpatico....fate voi.....”;

Questi solo alcuni dei commenti pubblicati, comunque allegati al presente atto (docc. 2, 3 e 4). Quel che emerge dal tenore dell'intero forum e' un quanto mai

variegato coacervo di opinioni ed esperienze: accanto a consumatori insoddisfatti e arrabbiati si trovano altresì **numerosi interventi di consumatori che sono soddisfatti dei corsi tenuti dal sig. Oreste e che nel forum ne prendono le difese e ne tessono le lodi:**

- **“Maurizio Monti”**: Buongiorno a Tutti, io ho frequentato i corsi di HF Finance, tenuti dal Dott. Fabio Oreste. Ritengo che i corsi siano quanto di meglio esista sul mercato per chi ritiene di approcciare con serietà il mondo del Trading; e quindi li consiglio a Tutti, con il cuore. Io ritengo di avere fatto, di gran lunga, il più bell'investimento della mia vita. Quanto al dott. Oreste, è persona di rara cultura, capace non solo di trasmettere le tecniche più avanzate per fare trading, ma di guidare i propri allievi ad apprezzare con metodo i massimi livelli della Conoscenza. Dott. Maurizio Monti”;

- **“Gianluca Masolini”**: Ho frequentato i corsi del dott. Fabio Oreste. È stata un'esperienza impegnativa ma straordinaria guidata da una persona di rara preparazione in diversi campi scientifici. Ho appreso con soddisfazione tecniche professionali ed esclusive per operare sui mercati finanziari. Ho imparato, dopo un solo anno di pratica, a realizzare con il trading performances che ai più sembrano incredibili, creando uno strumento di indipendenza finanziaria. Ho appagato, nel contempo, interessi scientifici approfondendo i presupposti della tecnica. Posso dire, senza esagerare, che per me è stata una fortuna incontrarlo. ing. Gianluca Masolini”;

- **“Giacomo da Messina”**: Io ho conosciuto il Dott. Oreste nel lontano dicembre 2001 ho aderito ai suoi corsi (fino al 6° livello) a partire da gennaio 2002. È da riconoscere: è una persona dell'intelligenza fuori dal comune. Devo dire che anche se mi è costato un pacco di soldi, insieme al Software, circa 20.000.000 delle vecchie lire sono contento, perché credo quello che ho appreso sarebbe stato difficile apprendere in breve tempo dai libri ed in ogni caso a che costi di trading sperimentale? Ancora non sono vincente al 100 % ma alterno fasi positive a quelle negative, ma di fondo c'è da dire che a tutt'oggi non riesco a tagliare le perdite ed a far correre i profitti. Però il più delle volte indovino le posizioni e per paura di perdere ancora o esco subito quando sono in profitto o per mancanza di tempo non riesco ad entrare. Credo quello che mi manca, come si diceva ai corsi, è la realizzazione dello zoccolo duro cioè la massa critica iniziale che ti consente di poter agire in tranquillità, ma sento che sono vicino a tale momento. Un consiglio per tutti: seguite il vostro istinto.....”

Illuminante e sintetico, infine, anche per comprendere lo spirito del forum il commento postato da tale “mah”:

**“se uno avesse il segreto per guadagnare tanto farebbe quella attività tutto il giorno invece che vendere libri e tenere corsi per fare guadagnare gli altri... la relazione rischio/rendimento vale anche per il sig. fabio oreste”.**

\*\*\*

Occorre infine contestare in punto di fatto quanto sostenuto da controparte sia in relazione al danno asseritamente subito, nonché la documentazione prodotta a tal fine – che nulla prova - sia la falsa circostanza secondo cui Aduc non avrebbe ottemperato all'ordinanza di oscuramento emessa dal dott. Fantoni (pag. 5 atto di citazione) del 13 ottobre 2009. Controparte allega infatti una stampa del forum alla stessa data dell'emissione del provvedimento, lasciando intendere che Aduc non abbia dunque ottemperato. In realtà il forum fu

oscurato nei giorni successivi, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, ed e' rimasto oscurato fino a quando il Tribunale di Firenze in sede di reclamo non ha modificato il provvedimento di primo grado con l'ordinanza dell'aprile 2010. Ove il giudice lo ritenesse necessario si indica sin d'ora il sig. Marco Pieraccioli a teste sulla circostanza.

## IN DIRITTO

### 1) Sulla domanda principale di rimozione del forum dal web

#### 1.1) La non diffamatorieta' dei messaggi contenuti nel forum

Controparte assume che i messaggi postati dagli utenti nel forum abbiano contenuto diffamatorio a suo danno, e che Aduc sia responsabile civilmente in via preventiva per averli pubblicati nella sezione "Di' la tua" del proprio sito, nonche' per non aver censurato il forum su richiesta del legale del ricorrente.

**Sul punto si e' gia' pronunciato in sede di reclamo cautelare, promosso da Aduc, il Tribunale di Firenze, Sez. III civile, in composizione collegiale, con un provvedimento molto esaustivo sulla non diffamatorieta' dei messaggi pubblicati, allegato in atti (doc. 13).**

Il Collegio, nella propria ordinanza, prima di analizzare i fatti pone le premesse del proprio ragionamento indicando i principi fondamentali su cui il provvedimento si fonda: in primo luogo afferma che il diritto di liberta' di espressione e' costituzionalmente garantito e protetto anche nella sua "versione telematica moderna" e che dunque non si puo', a priori, chiudere un intero forum: "Il signor Oreste non ha alcun diritto a vietare che un sito di una associazione di tutela dei consumatori ospiti un forum di discussione anche critica del suo operato professionale nel campo della consulenza in materia di mercato finanziario" (pag. c).

Cio' premesso, correttamente il Collegio rinviene la necessita' di bilanciare il diritto di liberta' di espressione con la protezione della reputazione individuale. Tale bilanciamento non puo', ad avviso del Collegio, concretarsi in un controllo preventivo alla pubblicazione, da parte dell'associazione, dei messaggi contenuti sui forum (richiamando Cass. Sez. III penale, 10535/09); e cio' perche' "il forum non e' una pubblicazione con una propria identita' editoriale quale puo' essere un media a mezzo stampa, una trasmissione radiotelevisiva giornalistica. Un forum e' un luogo aperto, accessibile da chiunque, uno spazio dove la comunicazione tra soggetti si realizza senza mediazione se non tecnica. E' una bacheca della piazza virtuale sulla quale il controllo in

*entrata non e' materialmente possibile se non a prezzo del sacrificio della sua preziosa qualita'" (pag. D).*

Il gestore del forum non ha dunque un onere di controllo preventivo, quanto piuttosto l'onere, su richiesta del soggetto che si ritenga diffamato, di rimuovere il contenuto diffamatorio della pubblicazione.

Inquadrato il proprio *modus operandi*, il Collegio passa dunque a verificare con un certosino lavoro di analisi se nel forum contestato vi siano contenuti diffamatori, vagliando ogni singolo messaggio e valutando, di volta in volta, se il contenuto possa ritenersi in qualche modo lesivo degli interessi, dell'immagine e della onorabilita' dell'attore. A seguito di questa analisi il Collegio giunge alla conclusione che nessuno dei messaggi contestati ha connotati diffamatori:

- *“non ha carattere diffamatorio il primo messaggio di cui il signor Oreste ha chiesto la cancellazione perche' argomentato su una circostanza rilevante, pertinente e vera: la condanna per pubblicita' ingannevole emessa dall'autorita' di garanzia mentre oggi giorno esser il compagno di una pornstar non e' un'offesa);*

- *non ha carattere diffamatorio il messaggio n. 2 a firma Carlo Giunti perche', anche se fortemente critico, contiene le ragioni della polemica;*

- *non ha carattere diffamatorio il messaggio n. 3 a firma Pietro per la stessa ragione, il n. 4 a firma Alfie;*

- *il numero 5 ed il 6 sono addirittura privi di giudizi negativi;*

- *non hanno carattere diffamatorio il messaggio n. 7 a firma “E se io fossi Gann” e l'8 a firma Nick anche se fortemente critico contengono le ragioni della polemica”.*

### **1.2) La ratio dei forum Aduc**

Successivamente alla iniziale richiesta da parte del legale dell'attore, Aduc ha ritenuto di poter “epurare” il forum da espressioni, locuzioni, epiteti e frasi sconvenienti. **E cio' a prescindere da un giudizio oggettivo sull'operato del Dott. Oreste, su cui, come per le altre decine o centinaia di aziende citate nei suoi forum, Aduc non e' tenuta a farsi un'idea, ne' a fornire consigli. Unico scopo dei siti di interesse consumeristico e' infatti, e non puo' non essere, creare il luogo di confronto e di dibattito. Il forum su Internet non e' il “tribunale” che giudica la serietà e solidità delle aziende, ma uno strumento di scambio di esperienze.**

E perché Aduc non provvede in via preventiva, lasciando solo i commenti positivi relativi alle aziende, fra cui quella di Fabio Oreste? Per rispondere a questa domanda è bene prima di tutto far comprendere qual è lo spirito dell'Aduc nel gestire la sezione "Di' la tua" ove vengono pubblicati i forum. Tutti i forum attualmente presenti sul sito dell'Aduc (attualmente quasi 18.000, sugli argomenti più vari) **non sono moderati**, e ciò per la precisa scelta di consentire il libero confronto e la libera espressione delle proprie opinioni, comunque espresse, consapevoli della "potenzialità" lesiva dei commenti pubblicati.

Del resto non sarebbe diversamente possibile. Intervenire sui singoli post, analizzandone la bontà e correttezza dei contenuti, la veridicità delle singole esperienze raccontate, correggerne e riformularne gli eccessi e i toni, è tecnicamente e fisicamente impossibile, anche laddove vi fosse personale specializzato per ciascun forum di discussione che si apre ogni giorno sul sito.

Non solo. Ma anche laddove per assurdo volessimo ipotizzare menti e braccia al servizio della censura in tempo reale dei singoli interventi, ciò, per i tempi che ciò comporta, stravolgerebbe la natura stessa del forum, che consta di *botta e risposta*, simile alle chat ove ognuno è, in tempo reale, colui che domanda e colui che risponde, colui che commenta, smentisce, puntualizza ecc...

**Dunque il forum è ontologicamente non moderato, altrimenti non sarebbe forum.**

**"Di la tua" è una sezione del sito dell'Aduc la cui funzione è quella di creare un luogo dove consumatori e aziende possono raccontare e mettere a disposizione degli altri le proprie vicende ed esperienze, i propri dubbi, le proprie domande, e le proprie repliche. Le "proprie" esperienze, appunto, con tutto il connotato di soggettività, parzialità e colore proprio di un racconto personale. Personali ma ciò non di meno importanti, in quanto spesso permettono di scoprire o prevenire truffe colossali, disservizi pluriripetuti e generalizzati, tipici di un'epoca come questa, dove la vera debolezza del singolo utente ha come prima causa la disinformazione e il disorientamento normativo.**

**Consapevole di ciò, Aduc, non interviene moderando o censurando ciò che spesso può anche apparire inesatto, improbabile, persino antipatico o lesivo, ma invita tutti coloro che intendono smentire o replicare a farlo, e a**

**farlo proprio da quelle stesse pagine web, affinche' il confronto ne emerga piu' equilibrato possibile, approfondito e compiuto proprio grazie allo stesso contraddittorio fra le parti.**

Ed invero, diverse sono le aziende, che anziche' presentare querela o citare l'Aduc in giudizio per il risarcimento dei danni, hanno ritenuto piu' utile per la loro immagine utilizzare quella "piazza" che e' il forum, per parlare con i propri clienti insoddisfatti, dibattere o rassicurarli, evidenziare gli errori degli uni e degli altri. Aduc e' consapevole che non tutte le aziende seguono questo esempio, ma e' altresì consapevole che non tutte si sentono offese da chi le attacca. Il senso dell'onore, del decoro e della reputazione sono soggettivi e la medesima espressione puo' provocare tanto il rimedio giudiziale, quanto la scesa in campo per la propria difesa, quanto (assai piu' frequentemente) la noncuranza. Non e' un caso che la diffamazione sia un reato perseguibile esclusivamente a querela di parte.

\*\*\*

**Aduc, sebbene richiesta, non ha oscurato il forum, e non ha accolto le istanze di controparte che mirano a creare pubblicita' solo positiva ed eliminare i commenti negativi. Se valessero le richieste delle aziende che non intendono udir parlare di loro in termini negativi, potremmo dire addio alle associazioni dei consumatori, poiche' cosi' facendo il dibattito stesso sarebbe ridotto al silenzio e alla costante censura. Con cio' ne deriverebbe non tanto un grave pregiudizio per Aduc, quanto piuttosto **una ferita alla liberta' di espressione e circolazione di informazione fra consumatori**, oggi **unica arma effettiva contro la disinformazione** - anche giuridica - **del cittadino medio**, resa grave da un sistema complesso, cavilloso e burocratico dal quale il singolo cittadino e' incapace di difendersi. **La censura che se ne vorrebbe in questa sede, comporterebbe la fine di uno strumento prezioso, l'unico libero non manipolato ne' filtrato da chi ne ha l'interesse e il potere, in grado di aiutare l'utenza a difendersi da se' cosi' come a responsabilizzarsi, a conoscere i propri diritti tanto quanto i propri doveri, a comprendere i gangli del sistema giuridico in cui si muovono i propri rapporti. A renderlo in definitiva cittadino piu' consapevole della propria azione e dunque socialmente piu' maturo.****

E' legittimo esporre al vaglio critico di altri consumatori le proprie riflessioni, e iniziare un dibattito, o ancora interrogarsi sulla rilevanza penale dei



comportamenti in questione? E' lecito manifestare i propri dubbi in un forum aperto da altri consumatori che nutrono i medesimi dubbi? Indubbiamente si'.

La liberta' di espressione di cui all'art. 21 include il **diritto di critica**, ossia la possibilita' di esprimere le proprie opinioni seppur in aperto contrasto con gli interessi di una azienda purché cio' avvenga nei limiti, individuati dal legislatore e dalla giurisprudenza, della continenza. Non e' dunque accoglibile l'eliminazione dell'intero forum dal sito dell'Aduc.

\*\*\*

### **1.3) Non assimilabilita' del forum alla stampa. La Corte di Cassazione**

In merito poi all'accusa penale mossa ad Aduc e alla querela svolta nei suoi confronti, merita chiarire che gia' sul punto, proprio sui forum di Aduc, di recente la Corte di Cassazione si e' pronunciata, ritenendo non equiparabile il forum stesso nel concetto di stampa. In tale importante sentenza, se da un lato si afferma che i forum in questione non godano dei benefici delle cosiddette guarentigie costituzionali, dall'altro si esclude che i forum non moderati quali quello per cui era causa – al pari dell'odierno oggetto del presente giudizio – sottostiano agli oneri che la legge sulla stampa impone, ne' a fortiori, che i responsabili del sito ne rispondano penalmente o civilmente secondo regole di responsabilita' ivi previste!

Si legga: “[...] *Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole e agli obblighi cui e' soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) ...D'altra parte, nel caso in esame, neppure si tratta di un forum strutturalmente inserito in una testata giornalistica diffusa per via telematica, di cui costituisca un elemento e su cui il direttore responsabile abbia possibilita' di esercitare il controllo (cosi' come su ogni altra rubrica della testata).* [...]”

I contenuti del forum oggetto del giudizio di Cassazione e quelli di cui si discute oggi sono diversi, il contenitore e' il medesimo: “Di' la Tua”. La Corte di Cassazione ha compreso chiaramente il carattere spontaneo, immediato, senza filtro del forum e ha deciso che nessun direttore dei siti in cui esso e' contenuto debba risponderne secondo i canoni della legge sull'editoria. E non e' un caso! Se cosi' non fosse, chi si assumerebbe mai l'onere di verificare la

correttezza e dei giudizi, la veridicità delle esperienze dei singoli utenti (spesso anonimi o con soprannomi e sempre non identificabili), onde non rispondere ad una eventuale accusa di diffamazione? Nessuno, e dunque ciò comporterebbe l'inevitabile chiusura dei forum di discussione, per loro stessa natura liberi, spontanei e senza filtro, caratteristiche senza le quali verrebbe meno loro ragion d'essere.

La Corte di Cassazione lo ha correttamente compreso, salvando così non solo e non tanto Aduc piuttosto che altri siti di interesse per l'utenza, ma salvando Internet da una deriva di intransigenza e di censura degna dei peggiori sistemi totalitari...e non già a tutela di un regime politico come in Cina ad esempio, ma a tutela delle aziende quali quelle di Fabio Oreste!

**Insomma, occorre riflettere bene sulla portata delle decisioni in punto di libertà di espressione sul web: materia senza dubbio di nuova frontiera su cui per fortuna la Corte di Cassazione ha posto un importante punto fermo** (doc. 14).

Infine occorre, per mero scrupolo difensivo, chiarire come nemmeno sia ipotizzabile una forma di concorso ordinario nell'eventuale diffamazione (ammesso e non concesso che vi siano gli estremi per la formulazione di tale accusa nei confronti dei singoli interventori). Si legga a tal proposito quanto espresso in una sentenza del Tribunale di Bari (doc. 15) in un altro caso in cui Aduc era convenuta per ragioni analoghe a quella oggetto della presente causa: “ [...] *In effetti, questo meccanismo sembra escludere la possibilità di intervenire tempestivamente, da parte del gestore, sul processo causale di formazione del fatto rilevante penalmente, che quindi va addebitato al mittente del messaggio. Ne' e' ipotizzabile una sorta di concorso postumo per il solo fatto che il messaggio, una volta visualizzato dal gestore non e' stato immediatamente rimosso.*

*D'altra parte la scelta di creare un forum non moderato implica in tutta evidenza una forte responsabilizzazione di chi partecipa al forum, da intendersi quale contrappeso della scelta di lasciare libero sfogo alla libera espressione del singolo piuttosto che filtrare i messaggi secondo criteri arbitrari. [...]*”

Non solo, dunque non e' ipotizzabile alcun tipo di responsabilità colposa o oggettiva ma e' altresì da escludere un concorso nel reato doloso! Si consideri che non e' alcuna intenzione di Aduc prendere parte a favore di un'azienda,

piuttosto contro, non ne ha alcun interesse e non lo considera proprio compito. Al contrario, Aduc, proprio in virtù della “responsabilizzazione” dei singoli interventori di cui si parla in sentenza, avverte i propri utenti che intendano scrivere sui forum (così come anche sul servizio di domande e risposte di Cara Aduc), dei possibili risvolti giuridici dei propri interventi (doc. 7). **Tale documento appare ogni volta che un singolo consumatore intenda aprire o intervenire in un forum o scrivere al servizio di domanda e risposta Cara Aduc. Ciò è verificabile dal giudice anche direttamente sul sito [www.aduc.it](http://www.aduc.it).**

**Le considerazioni ora esposte valgono anche in punto di risarcimento del danno richiesto.**

**1.4) Inesistenza della responsabilità omissiva di controllo da parte di Aduc – la legislazione vigente**

Controparte fonda i presupposti della propria domanda sull'assunto che possa prefigurarsi ipotesi di responsabilità omissiva nel controllo a carico di ADUC. L'unico argomento giuridico addotto a corroborare tale prospettazione viene stigmatizzato nella sussistenza di un onere di controllo preventivo.

Così non è. Tale assunto contrasta evidentemente con l'attuale panorama normativo in materia, i cui capisaldi si collocano *nella direttiva comunitaria sul commercio elettronico, (direttiva 2000/31/CE recepita dal D.lgs. n. 70/2003 che disciplina i "servizi della società dell'informazione", rientrando in essi tutte le attività economiche svolte on-line), nella direttiva comunitaria 2002/22/CE relativa al servizio universale e nella direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (oggetto di riforma con il cosiddetto “Pacchetto Telecom” approvato quest'anno che racchiude il portato di tutte le istanze economiche e sociali in materia di rete digitale).*

Viene assunto quale statuto cardine dell'internet il disposto degli articoli 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 70/2003 in materia di responsabilità dei prestatori intermediari o “fornitori”, più comunemente detti providers (se ne possono distinguere tre figure: *access provider*, soggetto che offre alla clientela l'accesso a Internet; *cache provider*, soggetto che si limita a immagazzinare dati provenienti dall'esterno in un'area di allocazione temporanea; *host provider*, soggetto che si limita a offrire sui propri server ospitalità a un sito Internet completamente e autonomamente gestito da altri soggetti).

L'art. 16 del D.Lgs statuisce il principio di **non responsabilità del provider o principio di neutralità della rete**: “ *nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio*”, e l'articolo 17 istituisce di un **altro principio cardine dell'internet** ovvero l'istituto dell'assenza di un **obbligo generale di sorveglianza da parte del provider**: “*nella prestazione dei servizi di cui agli artt. 14, 15 e 16 (n.d.a.: mere conduit, caching e hosting), il prestatore non è assoggettato a un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né a un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite*”.

Benche' Aduc non sia un host provider (e' infatti un sito a sua volta ospitato da un host provider), la sua attivita' consistente nel mettere a disposizione degli utenti del sito uno spazio all'interno del quale interloquire (il forum appunto) rende possibile un'applicazione analogica ed estensiva della disciplina suesposta al caso di specie. **Come l'host provider, cioe', non e' responsabile dei contenuti immessi nei forum dai propri utenti.**

*Per concludere, non solo non esiste nel nostro ordinamento giuridico una norma che assegni una posizione di garanzia in capo al provider (o al singolo sito Aduc, in una applicazione estensiva e analogica) ma la normativa vigente espressamente esclude, salvo casi specifici, una responsabilità omissiva nel controllo da parte del fornitore di spazio web sulle attività condotte dagli utenti che si interfacciano nei forum.*

Esisterebbe responsabilità in capo al provider unicamente nell'ipotesi in cui, pur messo al corrente di contenuti lesivi, non si attivasse per espungerli (consistente la mole di giurisprudenza di merito conforme, si vedano Tribunale Lucca 20 agosto 2007; Tribunale Roma, 14 luglio 2007; Tribunale Catania, 29 giugno 2004; Tribunale Milano, 18 marzo 2004; Tribunale Napoli, 4 settembre 2002; Tribunale Firenze, 7 giugno 2001; Tribunale di Grande Istanza di Francia, Parigi, 2 luglio 2007).

*Non pare questo il caso di ADUC che appena notiziato dei messaggi sconvenienti postati sul forum in parola ha provveduto ad eliminarli (si vedano docc. 2, 3 e 4).*

**Conseguentemente il giudice che sentenziasse a carico dell'intermediario**

web ipotesi di responsabilità per omissione di controllo attribuirebbe a questo soggetto una condizione che non è prevista dalla legge, arrecando un vulnus insanabile al principio di legalità, tassatività e predeterminatezza della fattispecie.

\*\*\*

1.5) La giurisprudenza di merito in tema di responsabilità del gestore di un forum

Corposa e' altresì la giurisprudenza di merito sul tema. In un procedimento molto simile a quello per cui e' causa, il Tribunale di Viterbo, Sez. Civile (doc. 16), rigettava le istanze cautelari di rimozione e censura di un forum presente nella sezione "Di' la tua" del sito dell'Aduc, ripercorrendo punto per punto le singole censure mosse dalla controparte e motivando ampiamente ogni singolo passaggio logico giuridico, in una ricostruzione finale della vicenda e delle ragioni del provvedimento stesso che tiene conto sia del diritto di espressione e critica dei consumatori-utenti, sia del diritto all'onore e alla reputazione dei singoli, ritenendo che nel caso concreto non vi fosse lesione alcuna a danno del ricorrente. In modo estremamente analitico ed equilibrato il Giudice di prime cure giungeva, in sintesi, alle seguenti conclusioni:

- Un forum web non e' assimilabile alla stampa, posto che e' un luogo virtuale in cui gli utenti si scambiano opinioni sui piu' svariati argomenti (consumeristici nel caso di specie) senza alcuna pretesa giornalistica: **gli utenti di un forum non "fanno informazione" ma semplicemente "si scambiano opinioni"**. Essendo questa la natura e finalita' dello strumento contestato, il Giudice richiama l'autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione che correttamente ha escluso l'applicazione delle relative norme sull'editoria e la stampa ai forum e newsgroup su internet. Tanto piu' che esiste altra fonte legislativa in materia. In applicazione dell'art. 17 d.lgs. 70/2003 il Giudice ha, dunque, ritenuto che il gestore del sito internet non abbia una responsabilità preventiva in ordine a cio' che gli utenti pubblicano sul forum, ma che – su segnalazione dell'interessato che si ritiene diffamato – ha l'onere di provvedere alla cancellazione delle espressioni diffamatorie;
- Aduc aveva operato correttamente e tempestivamente, attivandosi – così' come la normativa prevede – appena richiesta per eliminare le espressioni potenzialmente lesive;
- Il forum del quale si chiedeva l'oscuramento, **in ogni caso, non contiene**

**espressioni diffamatorie**, dunque l'istanza cautelare era carente in punto di *fumus boni iuris*.

Il caso era, *mutatis mutandis*, pressoché identico a quello oggetto della presente causa, e il provvedimento di prime cure fu ampiamente confermato anche in sede di reclamo cautelare (doc. 17).

In altro recente provvedimento su reclamo cautelare - emesso in caso quasi identico a quello per cui è causa fra due società, che chiedevano la censura di un forum internet, e Aduc - il Tribunale di Firenze in composizione collegiale (doc. 18) ha affrontato analiticamente il tema della responsabilità del gestore del sito rispetto ai commenti pubblicati nei propri forum:

*“Ad avviso del collegio in relazione alle dichiarazioni scritte da utenti della rete sui forum ospitati all'interno di siti internet **non puo' applicarsi la responsabilità del direttore responsabile per omissione del controllo sul contenuto**. Il forum non è una pubblicazione con una propria identità editoriale quale puo' essere un media a mezzo stampa, una trasmissione radiotelevisiva giornalistica. Un forum è un luogo aperto, accessibile per chiunque, uno spazio dove la comunicazione fra soggetti si realizza senza mediazione se non quella tecnica. È una bacheca della piazza virtuale sulla quale il controllo in entrata non è materialmente possibile se non a prezzo del sacrificio della sua preziosa qualità. Per tale ragione sul forum il responsabile del sito non puo' effettuare un filtro preventivo sul contenuto della comunicazione come imposto invece dalla legge sull'editoria per le pubblicazioni diffuse anche con il mezzo elettronico. Perché il sito è sì un prodotto editoriale, ma al suo interno ospita luoghi, spazi autogestiti, alcuni dei quali non permettono un controllo immediato delle comunicazioni che una volta entrate sono immediatamente destinate e raggiungibili dal pubblico della rete. È proprio il caso dei forum aperti ai visitatori del sito. In questo senso si è orientata la Cassazione penale (Cass. sez. III penale, 10535/09) ove la Corte esclude che i forum possano inquadrarsi nelle pubblicazioni editoriali ed ove afferma che vadano assimilati ad un'area, ad uno spazio liberamente e direttamente accessibile. **Ad avviso del collegio non ne consegue che sul titolare del sito che ospita il forum non gravi alcuna responsabilità ma solo che tale responsabilità non sia tale da imporre un filtro preventivo.** [...] Per tali ragioni il collegio ritiene insussistente il diritto alla chiusura immediata del forum concernente la propria attività commerciale. Sussiste in astratto il*

***diritto ad ottenere dal gestore del forum, nel caso di specie Aduc, l'intervento di cancellazione dei messaggi diffamatori rispetto ai quali, benché sollecitata dalla parte interessata che ha l'onere di individuarli singolarmente, essa non abbia provveduto alla eliminazione"*** .

Conforme all'orientamento della Suprema Corte anche la più recente giurisprudenza penale di merito che compiutamente analizza la differenza fra "prodotto editoriale" e "forum":

*"Deve, a questo punto, essere esaminato se il portale che fornisce connettività ai "newsgroup" o ne agevola la divulgazione sia assoggettato alla normativa sulla stampa (Legge 8 febbraio 1948, n. 47) o alle disposizioni in materia di editoria e prodotti editoriali (Legge 7 marzo 2001, n. 62). La normativa richiamata si applica al "prodotto editoriale" che deve essere inteso come il "prodotto realizzato ... su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico". E' pur vero che le previsioni costituzionali dovrebbero essere interpretate in senso evolutivo per adeguarle alle nuove tecnologie sopravvenute ed ai nuovi mezzi di espressione del libero pensiero, ma da questo principio non può discendere che i nuovi mezzi di comunicazione del pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat o messaggi istantanei) possano indistintamente essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell'art. 21 della Costituzione prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi. I messaggi lasciati su un forum di discussione (che, a seconda dei casi, può essere aperto a tutti indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione) se sono equiparabili ai messaggi che possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) costituiscono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di divulgazione di informazioni, ma non rientrano nel concetto di stampato o prodotto editoriale e ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma costituzionale. Secondo la giurisprudenza non rientrano nella nozione di "stampato" o di "prodotto editoriale" gli interventi che vengano effettuati su un "forum" di discussione aperto nell'ambito di un sito informatico, con riguardo ai quali, pertanto, non può trovare applicazione il disposto di cui al comma 3 dell'art. 21 cost. ma soltanto quello di cui al comma 1 dello stesso articolo, che tutela genericamente la libertà di manifestazione del pensiero*

*(Cassazione penale, sez. III, 11 dicembre 2008, n. 10535).*” (Tribunale di Isernia, Ordinanza di archiviazione del 04.06.2010, doc. 19).

### **1.6) Il contenuto del forum**

Come detto Aduc si astiene dal fare pubblicità in un senso o nell'altro alle aziende, e di certo non lo fa nei forum come quello per cui e' causa. E, ribadiamo, e' solo nell'ottica della continenza che Aduc ha tentato di interpretare quello che Fabio Oreste poteva aver ritenuto lesivo, procedendo all'eliminazione di alcune espressioni dal forum. Cio' non toglie che in casi specifici come questo, vi siano dubbi e perplessita' in merito all'operato della parte attrice.

In relazione ai contenuti del forum, di immediato rilievo e' l'omissione evidente delle considerazioni di controparte: l'aver completamente taciuto in merito alla brutta vicenda che l'ha visto imputato prima e condannato poi di fronte all'Autorita' della Concorrenza e del Mercato, che ha proprio lo scopo di indagare sulle perplessita' e vicende dei consumatori in merito ai comportamenti scorretti di chi si offre al libero mercato. Perplessita' che evidentemente non solo hanno avuto luogo nelle vite e nei forum degli abitanti del web, ma che hanno trovato conferme e sanzioni nelle Istituzioni italiane.

Le opinioni espresse dai consumatori nel forum di cui si chiede oggi l'eliminazione, infatti, ossia i corsi organizzati dal sig. Fabio Oreste e la loro valenza, sono stati altresì oggetto di un **provvedimento di condanna dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del mercato (provvedimento n. 9419/2001, doc. 6)** per pubblicità ingannevole, **per aver ingannevolmente pubblicizzato – sul mensile Eco Millionnaire” la propria impresa individuale denominata “Gann University”, definendola “Prima Libera Università del Trading Finanziaria” e inducendo in errore i destinatari del messaggio in merito alla possibilità di far ottenere attraverso tecniche segrete di W.D. Gann ai clienti in 12 mesi, guadagni pari al 512%.** Nel messaggio si dice che durante i corsi i partecipanti apprenderanno le "Tecniche segrete di W.D.Gann per Guadagnare in Borsa in Modo Costante", ottenendo una preparazione in grado di "individuare i titoli azionari a più alta redditività. Individuare i massimi e i minimi di ogni titolo e degli indici internazionali. Massimizzare i profitti e limitare il rischio di perdite. Imparare a conoscere tutti i segreti delle valute e dei derivati". In basso a sinistra sotto la dizione "Gann Report" si indica "+ 512% i guadagni dei nostri clienti in 12 mesi".



**Come appare già' prima facie, nulla di piu' di quanto dibattuto sul forum del quale si chiede oggi la censura. Indubbiamente i messaggi pubblicati sul forum sono comprensibilmente meno tecnici rispetto ad un provvedimento dell'Agcm, decisamente piu' coloriti. Ma, come vedremo ora nel dettaglio, la sostanza non cambia.**

In corso di istruttoria l'Agcm ha chiesto al sig. Oreste "*documenti da cui sia possibile evincere come attraverso il metodo di Gann sia possibile guadagnare in Borsa in modo costante, nonché studi sulla redditività degli investimenti ed analisi di mercato dai quali risultino supportate le affermazioni circa la possibilità di: 'Individuare i titoli azionari a più elevata redditività. Individuare i massimi e i minimi di ogni titolo e degli indici internazionali. Massimizzare i profitti e limitare il rischio delle perdite. Imparare a conoscere tutti i segreti delle valute e dei derivati'; documentazione comprovante la veridicità delle affermazioni che i guadagni dei clienti in 12 mesi sono del 512%, e che tale cifra sarebbe precisata in un Rapporto (Gann Report)". E' stato altresì richiesto al sig. Oreste di provare l'esattezza materiale delle seguenti affermazioni: "La Prima Libera Università del Trading Finanziario in Italia", "Tecniche Segrete di W.D. Gann. Per guadagnare in Borsa in modo costante. Gann Report + 512% i guadagni dei nostri clienti in 12 mesi", "Individuare i titoli azionari a più elevata redditività. Individuare i massimi e i minimi di ogni titolo e degli indici internazionali. Massimizzare i profitti e limitare il rischio delle perdite. Imparare a conoscere tutti i segreti delle valute e dei derivati".*

Come riportato sul provvedimento di condanna, il sig. Oreste si difendeva innanzi all'Agcm precisando che se i clienti avessero seguito i suoi "consigli di Borsa pubblicati dal mese di ottobre 1999 al maggio 2000" avrebbero guadagnato 512% del capitale investito in 12 mesi. Nella stessa difesa, tuttavia, lo stesso Oreste afferma che "*la ditta individuale Gann University di FO non è a conoscenza della concreta verifica di simili guadagni in capo a singoli clienti*".

Il sig. Oreste difende poi il proprio metodo, sintetizzato nel provvedimento dell'Antitrust: "*Con riferimento ai contenuti delle tecniche di W.D. Gann (analista di borsa dell'inizio del secolo scorso), si precisa che esse "consentono di realizzare in borsa guadagni sicuri e certi nell'ammontare e nella loro determinazione acquistando e vendendo lo stesso titolo su mercati diversi, o su*

strutture di compensazione di livello gerarchico diverso utilizzando gli strumenti derivati [...], approfittando delle temporanee discrepanze che nei mercati cosiddetti "efficienti" si verificano periodicamente [...]". Per una maggiore descrizione delle tecniche impiegate è stata altresì comunicata copia di alcuni stralci del manoscritto di un libro, sulle metodologie di Analisi tecnica per avere successo nei mercati finanziari, che si afferma essere in corso di pubblicazione. Nella bozza di libro (pag. 72) si legge: "**Per guadagnare sui mercati finanziari, osserva Gann, è indispensabile conoscere e studiare le cause prime dei movimenti e delle oscillazioni dei mercati, ciò che fa muovere i prezzi al rialzo ed al ribasso. Questa è stata la più grande scoperta di Gann: da lui definita "La legge della Vibrazione". tutte le tecniche di trading create da Gann per operare in borsa-e sono decine-sono applicazioni di questo principio, la legge della vibrazione [...]** **Secondo la legge della vibrazione, il tempo, il prezzo dei diversi titoli e le strutture matematiche dei fenomeni fisici ed astronomici sono legati in modo indissolubile e sono tutti governati da algoritmi di crescita e manifestazione appartenenti ad un unico insieme o spazio tempo matematico**".

Prima di emettere il proprio provvedimento l'Antitrust ha chiesto un parere anche all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Nel parere pervenuto la suddetta Autorità sostiene che il messaggio pubblicitario in esame viola gli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto **la documentazione trasmessa dall'operatore pubblicitario non appare idonea a comprovare l'esattezza materiale delle affermazioni contenute nei messaggi pubblicitari sopra individuati, per l'esiguità e la scarsa attendibilità sul piano scientifico del materiale prodotto. I dati di fatto contenuti nei messaggi pubblicitari in esame, su cui verteva l'onere della prova, devono pertanto ritenersi inesatti.**

Per concludere sul punto, queste le conclusioni dell'Agcm, che data l'identità di materia trattata nel provvedimento e sul forum del quale oggi il sig. Fabio Oreste chiede l'oscuramento, riteniamo opportuno trascrivere nei punti salienti: "Le affermazioni contenute nel messaggio ed il contesto complessivamente assertivo dello stesso, sono idonei a creare nei consumatori il convincimento che l'insegnamento delle tecniche di trading sia impartito da un ente legalmente riconosciuto come università e l'aspettativa che esso consenta di acquisire le competenze necessarie ad ottenere guadagni in borsa sicuri

***tramite l'apprendimento del metodo di Gann e tali guadagni siano costanti, ingenti e raggiungibili in breve tempo (+ 512% in 12 mesi).***

*Non avendo l'operatore trasmesso, a seguito dell'avvio del procedimento, alcun supporto documentale volto a riscontrare le pubblicizzate caratteristiche dei corsi proposti e delle qualifiche dallo stesso possedute, l'Autorità ha attribuito all'operatore stesso, Gann University di FO, l'onere di provare la veridicità delle affermazioni contenute nella pubblicità in questione. A seguito di tale provvedimento, l'operatore pubblicitario non ha esibito, tuttavia, alcuna documentazione nei termini fissati.*

*Si osserva come, peraltro, la documentazione inviata dall'operatore pubblicitario dopo che erano già decorsi i termini per l'incombente istruttorio, consenta di concludere per l'ingannevolezza del messaggio in relazione ai profili sollevati. La qualifica di università della ditta individuale Gann University di FO non è stata dimostrata. La ditta non gode di riconoscimenti legali o accreditamenti di istituzioni statali, come peraltro riconosciuto dallo stesso operatore. Con riguardo alle metodologie insegnate, benché si possa desumere dalle evidenze acquisite che Gann University di FO svolga attività di formazione relativa ad operazioni di trading finanziario, non è stato in alcun modo dimostrato che tali tecniche siano altresì idonee a far guadagnare in Borsa in modo costante come assertivamente affermato nel messaggio.*

*Considerata, infatti, la particolare aleatorietà del mercato borsistico le omissioni informative risultano idonee a indurre in errore i soggetti interessati, a conferire loro inappropriate sicurezze sui risultati conseguibili senza che i metodi insegnati siano, da soli, sufficienti a tale scopo. Infine, non è stato affatto dimostrato che i guadagni dei clienti di Gann University siano stati di oltre il 512% in 12 mesi; né emerge, in alcun modo, dal messaggio il fatto che tale risultato sia soltanto possibile ed eventuale e che non trovi riscontro in dati concretamente verificabili. [...]*

*Alla luce delle argomentazioni sopra svolte può pertanto concludersi che il messaggio è idoneo a trarre in errore il destinatario in relazione alle affermazioni relative alle qualifiche dell'operatore pubblicitario, alle caratteristiche dei servizi offerti e dei risultati conseguibili e, per questo motivo, a pregiudicarne il comportamento economico. Il consumatore è, infatti, indotto a contattare l'operatore per conseguire competenze nel settore del trading finanziario finalizzate ad ottenere i risultati indicati nel*

*messaggio*”.

L'identita' delle tematiche trattate nel provvedimento dell'Antitrust e sul forum “Fabio Oreste e la ... finanza” e' immediatamente percepibile.

Di questo, e di altre vicende analoghe a quelle giunte all'Autorita' si parla anche nel forum di cui si chiede la censura. Puo' darsi notizia della delibera dell'Antitrust? La si puo' commentare? Se ne puo' conoscere pubblicamente i motivi e le vicende? Oppure la notizia o perfino la delibera e' da oscurare, affinche' la societa' sanzionata non ne abbia da subire un detrimento?

Pare che controparte non abbia dubbi: il web non puo' divulgare notizie su una azienda, che siano negative. Chi sta sul mercato deve sapersi pero' esporre ad ogni tipo di critica, positiva o negativa. Il suo operato, tanto piu' se colpito dalla grave sanzione dell'Autorita' come nel caso di Fabio oreste, e' per definizione di “interesse pubblico” perche' al “pubblico” e' rivolto.

Si faccia l'esempio di una S.p.a. che temporaneamente o meno viaggi in cattive acque. Si puo' parlare dei bilanci in passivo sul web senza danneggiarne l'immagine? O allora non si puo' parlare affatto di bilanci negativi? E fra potenziali azionisti dialogare sull'opportunita' di acquistarne o meno le azioni? (si pensi al crack Parmalat come caso limite).

Solo a scopo riepilogativo pero', anche laddove per assurdo, ma cosi' non e', si dovessero applicare ai dibattiti fra utenti on line le regole che la legge prevede per la stampa (e si e' visto, per quanto controparte provi maldestramente a stravolgere i contenuti, questo e' quanto deciso dalla Corte di Cassazione), i fatti narrati e il dibattito oggetto del forum appaiono *uti oculi*, se non **veritieri** sicuramente **verosimili**, e la **pronuncia dell'autorita' garante ne e' la prova documentale schiacciante**.

Cio' detto, puo' il consumatore in una simile vicenda scrivere, come e' scritto nel forum, “penoso... vergognoso”? E dire “si parla tanto di truffe ma mi chiedo se non sia il caso di prevenirle”? O ancora “conosco l'atmosfera di delusione rabbia e incredulita' che c'era nella sala per il comportamento indicibile di questo personaggio che ciurlava nel manico ma che non diceva assolutamente nulla”? **E se non potesse, come potrebbe esprimere altrimenti il proprio disappunto? O allora il proprio disappunto non e' esprimibile...**

Il sig. Oreste si e' ben guardato dal compiere una simile operazione concettuale, conscio che il suo interesse all'oscuramento lo porterebbe inevitabilmente a desiderare l'eliminazione di qualsiasi accezione negativa, ma conscio altresì di

non poterlo chiedere. E ha demandato al giudice la valutazione, parola per parola, frase per frase, commento per commento, di cosa meriti o meno **censura**.

### **1.7) In denegata ipotesi, la necessita' di un oscuramento chirurgico**

Ad avviso di questa difesa il forum contestato non contiene commenti diffamanti, e dunque la richiesta attorea deve essere respinta. Ma laddove il Giudice ritenesse in denegata ipotesi alcuni commenti, o alcune frasi inserite nei commenti, diffamanti, cio' non potrebbe comunque comportare l'oscuramento dell'intero forum quanto piuttosto l'oscuramento dei commenti e delle singole frasi ritenute lesive, operando una valutazione parola per parola, frase per frase, commento per commento, di cosa meritasse o meno censura.

**Un simile vaglio infatti non potrebbe prescindere da un attento e oculato bilanciamento fra l'interesse dell'Oreste a “non essere leso” e la tutela costituzionale del diritto di liberta' di espressione, operando “chirurgicamente” sul forum e non gia' oscurandolo a pie' pari.** Se anche infatti si arrivasse ad accettare una compressione del diritto di libera manifestazione del proprio pensiero, tale compressione, o annullamento censorio, deve avvenire in maniera "chirurgica", in considerazione del valore costituzionale del bene giuridico tutelato, e sinora in questa vicenda bistrattato: la liberta' di opinione.

L'Oreste non e' paragonabile a qualsiasi privato cittadino, che non ha e non cerca alcuna “esposizione pubblica” su internet, che tutt'ad un tratto divenisse oggetto di dibattito su un forum. L'Oreste e' persona che utilizza il mezzo “internet” per diffondere e pubblicizzare i propri affari, anche e soprattutto per trovare clienti per i propri corsi; ha svariati siti e blog e forum “ufficiali” o sotto il suo controllo, o comunque da lui autorizzati:

1. [http://sites.google.com/site/fabiooreste/;](http://sites.google.com/site/fabiooreste/)
2. <http://fabiooreste.wordpress.com/;>
3. <http://fabiooresteblog.blogspot.com/;>
4. <http://fabiooreste.altervista.org/;>
5. <http://cvnpress.wordpress.com/category/fabio-oreste/>

Scrive, autorizza, possiede tanti siti, forum, blog, e pretenderebbe che i consumatori (che consumatori sono coloro che acquistano i suoi servizi) parlassero di lui su internet solo in termini positivi, mai in termini critici. E se cio' accade, adisce il giudice affinche' i luoghi in cui si parla di lui in termini

critici o di diffidenza o di perplessita' sul suo operato vengano tacitati, censurati. **Chiede dunque alla giustizia civile di contribuire, con la censura, a fornire una visione distorta della realta' – distorta in suo esclusivo favore - dove nessuno e' mai stato scontento del suo operato, dove nessuno possa permettersi di criticarlo.**

Spettera' dunque al Giudice, ove malauguratamente accogliesse parzialmente le domande attoree, farsi garante del diritto di liberta' di espressione che la nostra Costituzione tutela e operare un'assennata scelta delle frasi da oscurare.

### **1.8) Sul titolo del forum “Fabio Oreste e la ... finanza”**

In merito al titolo del forum “Fabio Oreste e la ... finanza” occorre infine chiarire un equivoco nel quale e' incorso il Tribunale di Firenze nella sua ordinanza nel procedimento di reclamo cautelare, equivoco cui e' conseguita in quella fase una parziale soccombenza nelle spese processuali di Aduc. Il titolo del forum non e' stato attribuito da Aduc bensì dall'autore del primo messaggio inserito nel forum. La circostanza puo' essere facilmente verificata online: dalla homepage del sito [www.aduc.it](http://www.aduc.it), l'utente che voglia aprire un nuovo forum deve prima cliccare il link alla sezione “Di' la tua” <http://dilatua.aduc.it/>, registrarsi al sito ed effettuare l'accesso allo stesso con la propria username e password (Doc. 20). Solo allora comparira' il link “apri un nuovo forum” (doc. 21); cliccando su quel link si aprira' una nuova finestra (doc. 22) dove potra' inserire sia il titolo che decide di dare al nuovo forum sia il testo del suo commento. Il Collegio che ha deciso il procedimento di reclamo non aveva contezza di cio' poiche' la necessita' di chiarire tale circostanza non era emersa nel corso del procedimento cautelare ed ha in buona fede benché equivocando, erroneamente ritenuto che il commento fosse dell'autore dello stesso mentre il titolo fosse attribuito da Aduc. Così come visto non e', e se il Tribunale lo ritenesse necessario tale circostanza potrebbe anche essere oggetto di testimonianza del sig. Marco Pieraccioli.

### **1.9) I forum Aduc non sono anonimi**

Sgombriamo, per concludere e per mero scrupolo difensivo, il campo da un altro equivoco ventilato nell'atto di citazione, dove a pag. 2 controparte parla dei messaggi contenuti nel forum chiamandoli “denunce anonime”. Se per anonimato dei post pubblicati sui forum Aduc si intende che i singoli interventori non si firmano fornendo nome e cognome, nonché le proprie generalita', allora controparte avrebbe ragione. Ma non vedremmo il motivo di

richiedere agli utenti di immettere - visibili a chiunque - i propri dati anagrafici, il che potrebbe essere anche pericoloso, e ne conseguirebbe che ragionevolmente nessuno scriverebbe nulla non solo sul sito dell'Aduc, ma nell'intera rete. Si consideri che non e' intenzione di Aduc prendere parte a favore di un'azienda o di un professionista piuttosto che contro; non ne ha alcun interesse e non lo considera proprio compito. Al contrario Aduc, proprio in virtu' della "responsabilizzazione" dei singoli interventori avverte i propri utenti che intendano scrivere sui forum (cosi' come anche sul servizio di domande e risposte di Cara Aduc), dei possibili risvolti giuridici dei propri interventi (doc. 23). **Tale documento appare ogni volta che un utente intenda aprire o intervenire in un forum. Cio' e' verificabile dal giudicante anche direttamente sul sito [www.aduc.it](http://www.aduc.it).**

Se invece con anonimato si intende che i soggetti che intervengono in un forum non sono rintracciabili, cio' non e' vero.

In primo luogo, **ogni utente che voglia scrivere ad Aduc o sul sito Aduc deve registrarsi** (doc. 24). Gli utenti usano un nickname (cioe' un nome di fantasia) che e' visibile online, ma sono obbligati a registrarsi presso il sito con i propri dati per poter scrivere nei forum, cosi' come per poter accedere ad altre sezioni del sito. Nella pagina di registrazione, allegata, si legge il seguente messaggio: *"Regstrandoti potrai intervenire sui forum, inserire commenti agli articoli, richiedere un consiglio all'Aduc, sottoscrivere petizioni e iniziative, e iscriverti a una o più newsletter. La registrazione e tutti i servizi sono gratuiti. Poiché l'Aduc è completamente autofinanziata -senza finanziamenti pubblici né pubblicità-un tuo contributo volontario è gradito e indispensabile per continuare a esistere"*. Per la registrazione devono essere indicati obbligatoriamente (altrimenti la registrazione non va a buon fine) i seguenti dati: **Username, Cognome, Nome, Nickname, Email, CAP, Città, Provincia**. Chiaramente si potrebbe obiettare che in assenza di documento di identita' verificato da Aduc stessa (meglio sarebbe un pubblico ufficiale!) i soggetti che si registrano ben potrebbero fornire generalita' false. Certamente, ma e' anche vero che se anche cosi' fosse sarebbe chiaramente identificabile il computer dal quale il messaggio e' stato inviato, tramite l'indirizzo IP, il metodo piu' diffuso per indagare sulla provenienza di un dato telematico.

Si pensi che le di indagini di p.g. nelle quali e' necessario risalire ad un qualsiasi dato immesso su internet che hanno a che vedere con reati commessi

online vengono svolte con successo dalla Polizia postale ritracciando, proprio tramite l'indirizzo IP, il computer dal quale e' partita la connessione, e dunque il proprietario dello stesso.

In verita', in Rete siamo quasi tutti anonimi e allo stesso tempo quasi tutti rintracciabili. Le eccezioni naturalmente esistono ma sono, appunto, eccezioni. E' vero' che pirati informatici (hackers) possono riuscire a bypassare l'Ip e a rendersi di fatto anonimi, ma si parla di tecnologie che l'utente medio di internet non usa e non conosce.

**2) Sulla richiesta di risarcimento danni. Circa il presunto nesso di causalita' fra il forum dell'Aduc e la cessazione dei rapporti del sig. Oreste con le societa' "Banca aperta" e "Societa' generale divisione investment banking"**

Nel forum si discute dell'attivita' di organizzazione di corsi in materia finanziaria da parte del sig. Oreste, corsi dei quali diversi consumatori, per svariati motivi cui si e' fatto riferimento *supra*, non sono contenti.

Orbene, nell'atto introduttivo il signor Oreste si presenta come "*investment advisor*", "esperto in mercati finanziari", "formatore finanziario", "gestore di fondi di fondi", autore di pubblicazioni specializzate, dirigente della societa' HD First Financial LTD, promotore finanziario, gestore che indica a Lyxor come creare l'asset allocation dinamica e la composizione di fondi di fondi, decidendo quali fondi sulla piattaforma di managed account utilizzare, e lamenta che il forum – che ha ad oggetto corsi di formazione da lui tenuti – abbia danneggiato un'altra sua attivita', parallela e - benche' affine come materia (sempre di finanza si tratta) – molto diversa dalla formazione, ossia la gestione di fondi di fondi di investimento.

Secondo la ricostruzione attorea, infatti, in data 13 marzo 2009 egli incontrava presso la sede di Banca Aperta a Milano qualcuno (non si specifica chi) che dimostrava "*interesse*" per un prodotto da lui gestito, o promosso, il fondo Lyxor. All'incontro partecipava altra persona, tale dott. Vecchio, funzionario della Società Generale che lo affiancava, tessendone le lodi davanti ai funzionari di Banca Aperta e illustrando i successi ottenuti dall'Oreste durante l'anno precedente. L'incontro – secondo controparte - si concludeva brillantemente, benche' senza alcun concreto conferimento di incarico ne' contratto in tal senso, ma che lasciava intravedere buone speranze per il futuro; senonche' in quello stesso pomeriggio, a detta dell'attore, il dott. Vecchio contattava l'Oreste riferendo che Banca Aperta aveva fatto una ricerca su



Google, aveva visto il forum sul sito dell'Aduc e per questo motivo decideva di interrompere ogni rapporto professionale con Oreste. Sempre a causa di questa decina di post di utenti che ne' Banca Aperta, ne' Del Vecchio, ne' la Societe Generale conoscevano minimamente Oreste doveva anche rinunciare ad essere conferenziere ad un convegno internazionale.

\*\*\*

La richiesta di risarcimento danni, e le motivazioni addotte, assumono toni quasi caricaturali e grotteschi.

L'attore vorrebbe far credere al giudice che una decina di commenti pubblicati su un forum qualunque da consumatori qualunque su dei corsi in tema di finanza **possano determinare le decisioni di una banca nell'investire svariati milioni di euro?**

Vorrebbe far credere che, in un mondo cosi' delicato come quello dell'alta finanza, **una banca prenda le informazioni sui propri partner e le decisioni sugli investimenti basandosi su una ricerca su Google???**

Che quella stessa Banca, e chiunque altro, consideri **“rumors” le idee di una decina di consumatori???** Ma lo sa l'attore – e come puo' non saperlo essendo un esperto di alta finanza – che i *rumors* in gergo tecnico sono i segreti aziendali, e che spesso in borsa e alta finanza si parla di *rumors* intendendo “voci trapelate” che *anticiperebbero* eventuali decisioni e manovre di un'azienda???? **E una decina di commenti di consumatori si possono considerare rumors che deviano i mercati finanziari globali??**

**Che sarebbero bastati una decina di commenti critici sui corsi tenuti da Oreste per far saltare all'aria la sua credibilita' a livello mondiale, a fargli terra bruciata intorno rispetto ai suoi partner lavorativi e a fargli perdere il lavoro???**

Siamo seri!

Ci auguriamo che l'ingente richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore non sia invece il tentativo maldestro di incolpare Aduc della cessazione di proprie *chances* che si sono dileguate per altre ragioni.

Ma anche al di la' dell'assurda ricostruzione di nesso causale fra l'esistenza del forum contestato e la perdita di *chances* lavorative lamentata, valga la seguente considerazione. Nella misura in cui l'odierno giudicante confermasse la statuizione del Tribunale di Firenze in sede di reclamo cautelare, e dunque ritenesse che i commenti pubblicati non sono diffamatori, non si potrebbe

attribuire ad Aduc alcuna responsabilita' per il fatto che Oreste abbia perso delle chances lavorative, dunque Aduc non potrebbe ne' dovrebbe essere condannata al risarcimento del danno.

\*\*\*

E' solo per scrupolo difensivo che questa difesa ritiene di dover presentare all'attenzione del Giudice un'ultima osservazione laddove - in denegata ipotesi - il Giudicante ritenesse per assurdo sussistente la diffamazione, e altresì sussistente il nesso di causalita' fra l'esistenza del forum dell'Aduc e i danni lamentati dall'attore, e conseguentemente ritenesse Aduc responsabile di detti danni e tenuta a risarcirli alla controparte. In questo caso tale responsabilita' dovrebbe essere ben delimitata, circostanziata e circoscritta nel tempo. In applicazione del decreto Romano di cui *supra*, il Giudicante dovrebbe infatti riferire temporalmente detta responsabilita' non gia' al contenuto del forum prima della richiesta stragiudiziale di oscuramento (nel qual caso si tratterebbe di responsabilita' preventiva del gestore), bensì al contenuto del forum per come modificato da Aduc a seguito della richiesta stragiudiziale di oscuramento ed in relazione ai singoli commenti che si ritenessero diffamanti. In quest'ottica, termine "finale" al vaglio del giudice non potrebbe non essere individuato nel provvedimento di oscuramento di prime cure, poi sovvertito in sede di reclamo.

\*\*\*

Tutto cio' premesso, l'Aduc come sopra rappresentata e difesa chiede che il Giudice adito voglia accogliere le seguenti conclusioni:

**“In tesi**, rigettare le domande attoree e condannare d'ufficio il sig. Fabio Oreste al pagamento in favore di Aduc di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;

**In ipotesi**, in caso di parziale accoglimento della domanda attorea di oscuramento del forum, individuare i singoli commenti ritenuti diffamanti e rigettare le richieste di risarcimento del danno per carenza di nesso di causalita', poiche' relative ad attivita' di gestione fondi completamente distinte dalle attivita' di formazione oggetto del forum;

**In ulteriore ipotesi**, in caso di parziale della domanda attorea di oscuramento del forum, individuare i singoli commenti ritenuti diffamanti e, ove ritenesse di dover condannare Aduc al risarcimento del danno subito dall'attore, determinare l'entita' del risarcimento in relazione all'esistenza di commenti ritenuti diffamanti

nel forum per come modificato da Aduc successivamente alla richiesta di oscuramento;

**In denegata ipotesi**, in caso di totale accoglimento delle domande attoree, ove ritenesse di dover condannare Aduc al risarcimento del danno subito dall'attore, determinare l'entità del risarcimento in relazione all'esistenza di commenti ritenuti diffamanti nel forum per come modificato da Aduc successivamente alla richiesta di oscuramento.

Con vittoria di diritti, spese e onorari.”

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Ricorso ex art. 700 c.p.c.;
- 2) Forum web sul sito dell'Aduc alla data della richiesta stragiudiziale di oscuramento, 28 febbraio 2008;
- 3) Forum web sul sito dell'Aduc alla data della richiesta giudiziale di oscuramento ex art. 700 c.p.c., 28 luglio 2009;
- 4) Forum web sul sito dell'Aduc al 11 gennaio 2011;
- 5) Intimazione avv. Valori;
- 6) risposta avv. Moretti e Bertucci;
- 7) Comparsa di costituzione nel procedimento ex art. 700 c.p.c. per Aduc;
- 8) Memoria autorizzata nel procedimento ex art. 700 c.p.c. per Aduc;
- 9) Ordinanza cautelare dott. Fantoni;
- 10) Atto di reclamo ex art. 669 ter decies c.p.c. r.g. 17766/09;
- 11) Memoria nel procedimento ex art. 669 ter decies c.p.c. per Aduc;
- 12) Atto di citazione di controparte;
- 13) Ordinanza n. 3137 del 28 aprile 2010 - Tribunale di Firenze, Sez. III Civile;
- 14) sentenza n. 10535 del 11.12.2008 della Corte di Cassazione;
- 15) provvedimento Tribunale di Bari;
- 16) Tribunale di Viterbo, Sez. Civile, ordinanza n. 410/2010;
- 17) Tribunale di Viterbo in composizione collegiale, ordinanza del 23 settembre 2010;
- 18) Tribunale di Firenze in composizione collegiale, ordinanza del 22 febbraio 2010 nel procedimento n. 899/2010;
- 19) Tribunale di Isernia, Ordinanza di archiviazione del 04.06.2010;
- 20) Screenshot della pagina Aduc “Di' la tua”, prima del tentativo di apertura di un nuovo forum senza aver effettuato il login;
- 21) Screenshot della pagina Aduc “Di' la tua”, prima del tentativo di apertura di

un nuovo forum dopo aver effettuato il login;

22) Screenshot della pagina Aduc “Di' la tua”, finestra di apertura di un nuovo forum;

23) Pagina di avvertenza che compare sul sito Aduc prima di postare un commento in un forum;

24) Pagina di registrazione al sito Aduc;

Firenze,

11

gennaio

2010

Avv. Claudia Moretti

Avv. Emanuela Bertucci

Io sottoscritto Vincenzo Donvito, nato a Gioia del Colle (BA) il 20 febbraio 1953, nella mia qualità di rappresentante legale p.t. dell'Associazione ADUC- Associazione dei Diritti degli Utenti e Consumatori - con sede in Firenze, Via Cavour 68, dichiaro di essere stato informato dagli avv. Emanuela Bertucci e Claudia Moretti del foro di Firenze, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28,

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra l'Associazione ADUC- Associazione dei Diritti degli Utenti e Consumatori e il sig. Fabio Oreste in relazione alla richiesta di oscuramento del forum web “Fabio Oreste e la ... finanza” pubblicato sul sito internet [www.aduc.it](http://www.aduc.it); nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito

patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;

3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:

a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:

b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Firenze, 11 gennaio 2010

Vincenzo Donvito

Avv. Claudia Moretti

Avv. Emanuela Bertucci

Il sottoscritto Vincenzo Donvito, nato a Gioia del Colle (BA) il 20 febbraio 1953, nella sua qualità di rappresentante legale p.t. dell'Associazione ADUC- Associazione dei Diritti degli Utenti e Consumatori - con sede in Firenze, Via Cavour 68, informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 21 del medesimo decreto, come da atto che precede, conferisce

**mandato legale**

agli Avv. Claudia Moretti e Emanuela Bertucci del foro di Firenze, con studio in Firenze, B.go Pinti 75/r a costituirsi in giudizio, rappresentarlo e difenderlo nel procedimento n. 20802/09 attualmente pendente innanzi al Tribunale di Firenze, in ogni stato e grado, conferendo alle stesse ogni e più ampia facoltà, ivi comprese quelle di farsi sostituire in udienza, transigere e conciliare, delegare propri collaboratori e colleghi alla presentazione di istanze, alla visione degli atti, alla richiesta copie e al ritiro delle stesse ed elegge domicilio, a fini delle

comunicazioni relative al presente procedimento, in Firenze, Via Cavour 68.  
Dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al  
numero di fax 0552302452, mail [claudiamoretti@pec.ordineavvocatifirenze.it](mailto:claudiamoretti@pec.ordineavvocatifirenze.it)  
Firenze, 11 gennaio 2010  
Vincenzo Donvito

È autentica

Avv. Claudia Moretti

È autentica

Avv. Emmanuela Bertucci